



COMUNE DI CAPACI

*Provincia di Palermo*

REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

(art 40 c. 4 bis L.r. 06.04.1996 n° 16)

## Art. 1 \*

Per il periodo 15 giugno - 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali è fatto divieto di:

- a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati;
- b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;
- c) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati.
- d) bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- e) usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate nei provvedimenti autorizzativi.

## Art. 2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a metri cento dal ciglio o dalla scarpata delle strade.

## Art. 3

E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche. Le messi appena falciate devono essere trasportate nelle aie.

## Art. 4

Nelle aie devono essere osservate le seguenti norme:

- a) i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno metri 6;
- b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- c) il combustibile per alimentare i motori di cui al punto "b" dovrà essere posto a distanza non minore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;
- d) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo;
- e) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore idrico di almeno litri 10 e, per ogni trattore, uno a schiumogeno di almeno litri 8;
- f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
- g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e accendere fiamme libere";
- h) oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni propagazione d'incendio. Nelle giornate ventose e di eccessivo caldo, la vigilanza dovrà essere intensificata.

#### Art. 5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a tali strutture una zona di rispetto sgombra completamente di foglie, rami, sterpi, ecc.. per un raggio di almeno 10 metri.

#### Art. 6

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e le strade private, lungo le ferrovie e le autostrade, in prossimità dei fabbricati e degli impianti, nonché in prossimità dei confini di proprietà, devono essere eliminati fino ad una profondità di metri 10.

#### Art. 7

All'atto della semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 metri in

direzione ortogonali, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10.

#### Art. 8

Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo noccioleti, uliveti, agrumeti, vigneti e orti è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque fino alle ore 6,30 (sei e trenta) e solo esclusivamente se la zona circostante è zappata, per un raggio di metri 10,00 (dieci).

In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi.

#### Art. 9

Chiunque avvista un incendio o teme che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediato avviso al Corpo Forestale, ai Vigili dei Fuoco e alle autorità locali (carabinieri, sindaco, ufficio di protezione civile, ecc.).

#### Art. 10

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

#### Art. 11

Dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso.

#### Art. 12

I Comandi militari, durante il periodo di grave pericolosità e nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, adotteranno le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

#### Art. 13

Fermo restando le norme previste dagli art. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme di cui al presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da Euro 51,64 (Euro

Cinquantuno/64) a Euro 258,23 (Euro duecentocinquantotto/23) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come prescritto dal comma 3° dell'art.40 della L.R. 16/1996 e successivi modifiche ed integrazioni.

Per le violazioni del I comma dell'art. 2 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 0,52 (Euro zerocinquatadue) per ogni metro lineare di scarpata confinante con la strada.

Per le violazioni di cui al II comma dell'art.2 e violazioni dell'art.6 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da Euro 25,82 (Euro Venticinque/82) a Euro 77,47 (Euro Settantasette/47).

Per le violazioni di cui all'art.5 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da Euro 51,64 (Euro Cinquantuno/64) a Euro 103,29 (Euro Centotre/29).

Per le violazioni di cui agli articoli 1,3,4 e 8 e nel caso in cui non si sviluppano incendi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da Euro 51,64 (Euro Cinquantuno/64) a Euro 103,29 (Euro Centotre/29).

#### AR T.14

Nel caso di accertata violazione degli artt. "2" I° e 2° comma, "5" e "6", fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal precedente art. "10", gli Ufficiali accertatori provvederanno a diffidare i proprietari del fondo ad effettuare gli interventi previsti dal Regolamento entro un congruo termine da stabilirsi in relazione all'entità dei lavori.

La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida, nel termine prescritto, comporterà, "l'esecuzione d'ufficio" delle opere necessarie per la "messa in sicurezza" dell'area, nel rispetto degli Standard prescritti dal presente regolamento, con rivalsa nei confronti della ditta inadempiente ..

Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero di somme da parte della Pubblica Amministrazione.

I procedimenti di "esecuzione d'ufficio" saranno proposti dal responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, o da un suo delegato, ed affidati nel rispetto delle procedure prescritte dai regolamenti comunali e dalla normativa sugli interventi urgenti.